

Sentenza n. _____

REPUBBLICA ITALIANA 402/2011 A

= ° =

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giovanni PISCITELLI	Presidente
Dott.ssa Piera MAGGI	Consigliere
Dott. Mauro OREFICE	Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere relatore
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 34053 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti per il Lazio

avverso la sentenza n. 108/2008 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio e depositata il 23.01.2008

e nei confronti di:

- Pompilio G e Paolo Amedeo G, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni C. Sciacca e Maria Stefania Masini, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via della Vite n. 7;
- Eligio T, Antonio P, Patrizia S, Ernesto B, Massimo Vincenzo M, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Piero D'Amelio, Tommaso Di Nitto e Claudio Cataldi, elettivamente domiciliati

in Roma, presso lo studio legale dell'Avv. Tommaso Di Nitto, alla Via Taranto n. 58;

- Tonino D, Gianpiero M e Roberto B, rappresentati e difesi dall'Avv. Dino Lucchetti ed elettivamente domiciliati in Roma, Viale Mazzini n. 119 (studio Avv. Giulio De Cesare);

- nonché F Giovanni, D Luigino, F Massimo.

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2010, il Consigliere relatore, dott.ssa Rita Loreto, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dr. Sergio Auriemma, gli avvocati Piero D'Amelio, Stefania Masini e Dino Lucchetti per gli appellati;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 15 giugno 2006 il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti per il Lazio citava in giudizio i signori Pompilio G, Paolo Amedeo G, Eligio T, Antonio P, Patrizia S, Ernesto B, Massimo Vincenzo M, F Giovanni, D Luigino, F Massimo, D Tonino, M Gianpiero e B Pietro, nelle loro qualità di Amministratori e membri del Collegio dei revisori del Comune di Pontinia, nonché di Amministratore e Presidente della società mista TRASCO srl, con capitale sociale sottoscritto per due terzi dallo stesso Comune, per vederli condannare al risarcimento, in favore del Comune di Pontinia, della somma complessiva di euro 1.341.791,17, variamente ripartita, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.

La tesi accusatoria muoveva dall'assunto che i citati in giudizio, con differente apporto causale, avevano procurato un rilevante danno al Comune di Pontinia, poi sottoposto a dissesto, a seguito della costituzione prima e della cattiva gestione poi della società TRASCO srl che, contrariamente a quanto emerge dallo Statuto e dagli atti costitutivi, non sarebbe stata utilizzata per rendere più efficienti ed economici i servizi pubblici dell'ente locale, bensì per perseguire scopi di tipo occupazionale, estranei alle

regole di economicità e buona amministrazione. Il Procuratore, attraverso il ricorso ad un proprio consulente tecnico, aveva sostenuto che la scelta antieconomica di costituire la società mista in luogo di altre soluzioni aveva comportato violazioni di norme comunitarie sull'evidenza pubblica e delle regole di contabilità, allo scopo di assumere i lavoratori socialmente utili già dipendenti delle varie cooperative che avevano gestito, in precedenza, i servizi poi affidati alla TRASCO srl.

La Sezione territoriale, con la sentenza impugnata, ha mandato assolti i convenuti, con la motivazione che la parte pubblica non aveva sufficientemente provato la tesi accusatoria, avendo prospettato la violazione di generiche norme senza poi indicare in maniera puntuale le regole violate, i comportamenti lesivi e le stesse poste di danno erariale, non potendo il tutto emergere da un ragionamento *ex post*, basato sugli esiti gestori, ma dovendo rapportarsi ad un giudizio in astratto ed *ex ante*.

Ha prodotto appello il Procuratore Regionale, chiedendo la riforma della sentenza e rilevando in particolare:

- che il primo giudice non ha tenuto conto della relazione del consulente tecnico del P.M. penale, che conforta la tesi accusatoria della Procura, e che in quanto acquisita solo in data successiva all'atto di citazione, è stata depositata nell'udienza di discussione dinanzi al giudice di primo grado;
- l'erroneità dell'addebito di mancanza di prova, che non trova riscontro nell'atto di citazione, avendo la Procura analizzato nel proprio libello introduttivo le varie alternative di gestione (alla costituzione della società mista) analizzate nella delibera n. 66/1997, di costituzione della società TRASCO, dimostrando l'inconferenza della motivazione indicata in delibera sia con argomentazioni logiche che con apposita consulenza tecnica conferita dalla Procura ad esperto professionista (dr. Nasso). Di tutto ciò i primi giudici non danno alcun cenno in sentenza e non spiegano le ragioni della insufficienza probatoria delle tesi

accusatorie prospettate;

- la erroneità della sentenza laddove attribuisce al requirente argomentazioni *ex post* a sostegno dell'accusa;

- la contraddittorietà della motivazione;

- l'inconferenza della stessa, laddove i primi giudici imputano al Procuratore appellante di non aver proceduto attraverso un'analisi comparativa a dimostrare la miglior consistenza economica delle soluzioni di gestione alternative a quella di costituzione della società mista;

- la carenza motivazionale ed il travisamento dei fatti nella valutazione del danno.

Si sono costituiti i signori Pompilio G, Paolo Amedeo G, Eligio T, Antonio P, Patrizia S, Ernesto B, Massimo Vincenzo M, D Tonino, M Gianpiero e B Pietro, con memorie depositate il 19 ed il 20 luglio 2010, deducendo in via preliminare:

- la nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione;

- l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.

Gli appellati G e G hanno anche eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, versandosi in ipotesi di danni cagionati al patrimonio della società partecipata.

Nel merito, hanno tutti sostenuto l'insindacabilità delle scelte discrezionali compiute dal Comune, il difetto dell'elemento psicologico e del nesso di causalità ed hanno contestato la sussistenza delle voci di danno formulate dalla Procura.

Hanno pertanto chiesto in via principale l' inammissibilità e/o il rigetto dell'appello; in subordine l'integrazione del contraddittorio e – in caso di condanna – di limitare l'entità del danno e di fare uso del potere riduttivo.

All' odierna pubblica udienza, udito il Consigliere relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Sergio Auriemma, ha illustrato le considerazioni salienti espresse nell'atto conclusionale, precisando che in relazione

alle eccezioni preliminari formulate dagli appellati si è ormai prodotto giudicato.

L'Avvocato Stefania Masini per G e G ha chiesto comunque una pronuncia del collegio sul difetto di giurisdizione. Per il resto, tutte le difese hanno ribadito le richieste formulate nelle memorie.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio deve inizialmente esaminare le eccezioni preliminari formulate dagli appellati, premettendo una necessaria precisazione.

Come opportunamente ha rilevato il Pubblico ministero in udienza, viene all'esame di questo Giudicante un appello del Procuratore Regionale avverso sentenza di assoluzione in primo grado.

Nelle memorie prodotte dai resistenti, tutti vittoriosi in primo grado, sono state tuttavia indicate delle eccezioni preliminari, e precisamente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la nullità dell'atto di citazione. Tali eccezioni non possono trovare ingresso in questa sede, poichè i resistenti, per poterle proporre, avrebbero dovuto introdurre appello incidentale. Quindi il Collegio deve dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato su tutte le eccezioni che preliminarmente hanno indicato gli appellati nelle loro memorie.

Tuttavia, poiché le difese hanno chiesto che il Collegio si pronunci in merito al difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 37 c.p.c., si deve osservare che nella fattispecie non può parlarsi di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, attesa la sussistenza del rapporto di servizio e le finalità pubbliche perseguite dalla Società.

In ogni caso, il danno prodotto è al Comune, e dunque al socio pubblico ed al patrimonio pubblico. Ragion per cui non si versa nell'ipotesi contemplata dalla sentenza n. 26806 del 19.12.2009, menzionata dagli appellati G e G, con la quale la

Cassazione ha escluso la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile in rapporto ai danni cagionati al patrimonio della società partecipata.

2. Quanto alla lamentata necessità di integrare il contraddittorio, essa ha costituito oggetto di espressa doglianza del Procuratore appellante. Costui ha stigmatizzato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rimarcato la mancata chiamata in giudizio di soggetti che, pur partecipando ed approvando talune delibere, non sono stati evocati in giudizio.

Al riguardo il Requirente ha precisato che – nell'ambito dell'intera operazione che ha portato alla costituzione della società TRASCO s.r.l. ed alla realizzazione di politiche occupazionali non confacenti con gli scopi statuari – non è stata ravvisata gravità della colpa, tale da giustificare la chiamata in giudizio, nei comportamenti di coloro che, avendo partecipato ad una sola riunione di Giunta o di Consiglio, non hanno avuto la possibilità di acquisire la consapevolezza della dannosità delle scelte adottate.

Il Collegio condivide tali affermazioni, e non ravvisa pertanto la necessità di integrazione del contraddittorio, tanto più che nella fattispecie non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario, avendo anche i primi giudici convenuto che la responsabilità amministrativa, anche all'interno di organi collegiali, è assolutamente personale.

3. Nel merito, si osserva che la *ratio decidendi* della sentenza di primo grado si basa in sostanza sull'affermazione della mancata prova dei fatti dannosi, ma tale assunto poggia su un singolare sillogismo, ritenendo i primi giudici che la citazione della Procura non contenga una serie di argomenti, dolendosi della indicazione di generiche norme violate senza specificazione dei comportamenti lesivi.

C'è quindi una palese contraddittorietà, poiché in precedenza la sentenza ha respinto l'eccezione di nullità della citazione, ritenendo che la Procura attrice avesse

“sufficientemente esposto sia i fatti addebitati che gli elementi sui quali apprezzare poi l’idoneità del riscontro probatorio...ha infatti indicato, anche per necessaria relationem alle conclusioni del consulente di parte e ai documenti amministrativi acquisiti dall’Amministrazione comunale, i “fatti” ritenuti dannosi, non solo nella loro materialità ma anche nella mancata corrispondenza a fattispecie legale, consentendo così la predisposizione di adeguati mezzi di difesa...”

Quindi la *ratio* della sentenza lascia perplessi poiché sembra orientata ad una concezione formalistica dell’atto introduttivo senza aver valutato la documentazione a corredo.

Peraltro si deve in proposito osservare che, mentre nel verbale dell’udienza del 15 ottobre 2007 viene testualmente riportato che il P.M. ha depositato in udienza, fra l’altro, una consulenza tecnica redatta su incarico della Procura della Repubblica di Latina, nella sentenza detta relazione non viene menzionata né viene citata in alcun altro passo della pronuncia stessa.

Ma, anche a voler tacere della relazione del consulente tecnico del P.M. penale che, in quanto acquisita in data successiva all’atto di citazione, è stata depositata, con il consenso del Collegio, solo all’udienza di discussione del giudizio, non sembra che il primo giudice abbia tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di parte, che avvaloravano e supportavano dal punto di vista probatorio le argomentazioni della pubblica accusa.

4. Nella pronuncia viene addirittura ipotizzato, e poi smentito, un possibile sindacato di scelte discrezionali da parte della Procura regionale, poi oggetto delle memorie depositate dagli odierni appellanti. Una simile conclusione non è condivisibile: in disparte la considerazione che, nella specie, è da escludersi che si sia verificato il sindacato nel merito sulla scorta della pacifica giurisprudenza di questa Corte, si deve

convenire con il Procuratore appellante che la tesi accusatoria trovava già nell'atto introduttivo sufficienti elementi di conforto. E difatti, parte attrice si è peritata di analizzare singolarmente ognuna delle motivazioni addotte alle ipotesi alternative di gestione del servizio, rilevabili dal contenuto della delibera comunale n. 66/1997 di costituzione della società mista e l'esito è stato che ciascuna di tali motivazioni è stata ritenuta o non sufficiente, in quanto non adeguatamente argomentata, o addirittura maliziosamente predisposta in modo da fuorviare la decisione finale.

Le menzionate argomentazioni logiche e di fatto, illustrate alle pagine 9-11 dell'atto di citazione, recavano poi il supporto probatorio della consulenza tecnica di parte, corredata di 54 allegati, appositamente conferita dalla Procura a esperto professionista incaricato di analizzare le vicende che avevano dato origine alla costituzione della società ed alla sua successiva gestione, in ordine alle quali tuttavia il Collegio giudicante in primo grado non ha specificato le ragioni della asserita insufficienza probatoria delle argomentazioni offerte.

Deve pertanto ritenersi fondata la doglianza del Procuratore appellante ed affermare che, in fattispecie, non sussiste una ingerenza indebita della Procura attrice sulle scelte discrezionali degli appellati, la quale ha inteso piuttosto porre in evidenza come tra più scelte, tutte in astratto egualmente legittime, la motivazione che ha sostenuto quella operata non fosse adeguata e sufficiente a giustificarla, soprattutto in relazione al fatto che le altre alternative venivano presentate in modo fuorviante e tale da orientare la scelta verso quella poi effettuata.

Erra allora il Collegio giudicante quando ritiene che una tale analisi si ponga al di là dei limiti della giurisdizione di responsabilità, in quanto invasiva della sfera di discrezionalità sindacabile.

La pacifica giurisprudenza di queste Sezioni di appello ha sempre sostenuto, infatti,

che può ritenersi certamente sindacabile qualsiasi scelta, anche di natura discrezionale, laddove effettuata al di fuori dei criteri di buona amministrazione ed illegittima per sviamento di potere, perché tale è l'utilizzo di un mezzo in sé perfettamente lecito, quale la costituzione di una società mista per la gestione di pubblici servizi, al fine di perseguire politiche reclutative in violazione di principi di sana gestione economica e dei vincoli posti dal patto di stabilità.

Contraddittoria allora appare la sentenza laddove (pag. 33) dapprima adombra il superamento dei limiti della sindacabilità delle scelte discrezionali da parte della Procura e, poi, dimostra di aver colto perfettamente il quadro accusatorio tracciato, teso appunto a dimostrare come *“tutta la vicenda abbia seguito un filo logico sequenziale assolutamente preordinato, privo della volontà di perseguire i dichiarati fini istituzionali e di piegare lo strumento societario al conseguimento di altre finalità, come quella dell'occupazione illegittima dei lavoratori socialmente utili. In questo la scelleratezza non diviene più fattispecie autonoma ma si coniuga al suo presupposto provvedimentale, attraendolo in una sorta di continuità illegale che avrebbe prodotto, quasi immancabilmente, il danno contestato”*.

5. Il Procuratore appellante contesta altresì l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo la quale l'analisi fatta dalla Procura sarebbe stata operata *ex post*. Afferma invece che la rappresentazione delle diverse alternative alla costituzione della società mista fatta in Consiglio comunale era, secondo la tesi attorea, “*ex ante*” fuorviante e che la sentenza appellata è altresì sbagliata laddove esclude che l'antieconomicità di una scelta non possa essere desunta dai successivi risultati in termini finanziari.

La doglianza è fondata.

Si deve infatti rimarcare che, nella specie, contrariamente a quanto era stato

prospettato, la scelta operata si è rivelata non conveniente soprattutto sotto il profilo per il quale era stata dichiarata migliore: quello delle spese di personale (+ 564% nel 2002) e delle spese per automezzi.

Tale diseconomicità non è stata un evento imprevedibile, conseguenza del naturale rischio di impresa, quanto piuttosto la risultante di un progetto (quello di dare sistemazione definitiva a tutti i lavoratori socialmente utili) che già all'atto della costituzione della società prevedeva l'assunzione di oneri per il personale incompatibili con una proficua e sana gestione.

Quanto sopra trova la propria dimostrazione nei comportamenti tenuti, negli atti successivi alla delibera n. 64/97, nei verbali del Consiglio comunale e delle riunioni del Consiglio di amministrazione della società TRASCO, e non da ultimo nelle dichiarazioni rese da alcuni dei protagonisti della vicenda, a torto definite dei primi giudici "estemporanee", diffusamente riportate alle pagine 11-15 dell'atto di citazione e alle quali per correttezza si fa rinvio. Una fra tutte merita di essere ricordata, quella riportata nel verbale dell'assemblea dei soci del 7/07/2003, ove emerge chiaramente il fine ultimo della costituzione della società TRASCO s.r.l.: *"Il presidente (del consiglio di amministrazione) Paolo G il quale, rivolgendosi al socio di maggioranza, ricorda i motivi che hanno determinato la decisione della precedente amministrazione di costituire la società TRASCO. Detti motivi trovano fondamento esclusivamente nella tutela e salvaguardia dei posti di lavoro di alcuni cassintegrati e di alcuni addetti ai lavori socialmente utili ed ai cantieri scuola...Al termine del proprio intervento il Presidente G auspica che l'attuale Amministrazione comunale mantenga, nell'ambito della Società TRASCO, nonché delle società Cooperative, un livello occupazionale non inferiore all'attuale, giacchè l'unico scopo della TRASCO è sempre stato quello di garantire occupazione ed adeguata retribuzione ai propri dipendenti"*.

6. Con un ulteriore motivo d'appello il Procuratore contesta la pronuncia nella parte in cui ha sostenuto che non sia stata data dimostrazione, attraverso una puntuale *analisi comparativa*, del perché le altre soluzioni sarebbero state di migliore consistenza economica.

Afferma il Requirente che sarebbe stato assolutamente non condivisibile fare ciò che il primo giudice ha ritenuto imprescindibile, e cioè *“un apprezzamento dell'incidenza negativa della soluzione adottata rispetto alle altre possibili”*, in quanto una tale valutazione avrebbe significato fare un apprezzamento di scelte imprenditoriali insindacabili, basato su congetture di tipo prognostico relativamente agli esiti che altre scelte di gestione avrebbero potuto avere.

La doglianza è meritevole di accoglimento. Al riguardo si deve osservare che l'addebito mosso dalla Procura agli odierni appellati non è mai stato di non aver adottato altre soluzioni dotate di migliore esito economico, quanto piuttosto di avere effettuato una scelta che in sé avrebbe potuto essere certamente legittima e foriera di risultati vantaggiosi per l'ente se solo non fosse stata effettuata – e poi perseguita – al solo fine di arrecare un vantaggio in termini occupazionali ad una sola categoria di soggetti, producendo effetti nefasti sulla gestione dell'ente. E di ciò la Procura ha fornito numerose prove a sostegno, che non sembra siano state sufficientemente valutate dai primi giudici: tutti gli atti depositati concordano sulle cause del disequilibrio finanziario del comune di Pontinia, tra le quali massima rilevanza assume la gestione della società TRASCO srl e i suoi risultati negativi, le cui cause sono unanimemente attribuite alla crescita esponenziale delle spese di personale.

Correttamente, quindi, l'atto di citazione non contiene considerazioni argomentative nei termini richiesti dalla sentenza, in quanto incompatibili con i limiti di sindacabilità delle scelte discrezionali.

7. Né può sostenersi semplicemente che – come ha affermato la sentenza impugnata e gli stessi resistenti hanno ribadito – il fine di stabilizzare i lavoratori socialmente utili era previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 498/1997 e in quanto tale non poteva considerarsi illecito.

In proposito pregevoli appaiono le affermazioni del Requirente appellante, che questo Collegio condivide: la norma citata, che al fine della stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, prevedeva la possibilità per gli enti di costituire società miste cui affidare servizi nuovi o aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o concessione (e nella fattispecie all'esame non si versa in tale ipotesi, in quanto i servizi affidati dal comune di Pontinia alla società TRASCO erano tutti servizi già oggetto di precedenti contratti di appalto).

Ciò dimostra certamente che la finalità dell'occupazione dei L.S.U. era fine di interesse sociale *“che il legislatore si era rappresentato”* di raggiungere.

Tuttavia, esso non può essere perseguito ad ogni costo, mediante alterazione delle regole di sana ed economica gestione che, come noto, costituiscono il precipitato del principio costituzionale di buona amministrazione.

E difatti l'utilizzo di istituti giuridici per fini diversi da quelli per i quali essi vengono costituiti, la violazione delle regole di economicità e di sana gestione imprenditoriale (perché tale va considerata la gestione di una società in cui il costo del personale supera di gran lunga il fatturato complessivo), l'attribuzione all'ente pubblico locale di oneri e costi indebiti, sono tutti comportamenti che, se dannosi, non possono trovare giustificazione in una finalità in astratto meritevole di considerazione (quella di assicurare una stabilità lavorativa ai lavoratori socialmente utili), ma in concreto perseguita al fine di eludere i limiti posti al patto di stabilità ed in dispregio di qualsivoglia compatibilità finanziaria.

Nella specie, è infatti accaduto che un fine, in sé socialmente apprezzabile e legittimo se compatibile con gli equilibri di bilancio della società e del Comune, è divenuto invece motivo ispiratore di comportamenti contrari ai criteri di buona amministrazione, forieri di danno erariale e lesivi della normativa di matrice europea in materia di aiuti di Stato e di evidenza pubblica.

Anche tale motivo di appello deve pertanto ritenersi fondato.

8. La sentenza appare incongrua anche sotto l'aspetto della valutazione dei danni e dei comportamenti illeciti degli amministratori.

Con riferimento specifico alle poste di danno, questo Collegio condivide le affermazioni dei primi giudici in ordine alla carenza probatoria circa la sussistenza di danni in relazione all'aumentato costo dei servizi (euro 300.817,05) per la mancanza di criteri oggettivi di parametrizzazione del maggiore costo degli stessi e per avere la Procura omesso di confrontare i medesimi servizi sia in termini quantitativi che qualitativi, ragguagliando realtà disomogenee.

Altrettanto deve dirsi per le perplessità manifestate in ordine alla seconda posta di danno, quella relativa al maggior costo del servizio scolastico (euro 72.875,99), dal momento che l'analisi della Procura è basata sul solo costo al Km. del servizio, omettendo la circostanza del notevole innalzamento del livello qualitativo e quantitativo dello stesso rispetto al passato e della attivazione del servizio di guardia diurna dell'autorimessa e della gestione del veicolo per trasporto disabili.

Non convincono invece le argomentazioni offerte dalla sentenza che si appella in ordine alla asserita carenza motivazionale dei danni connessi ai flussi finanziari fra il Comune e la società TRASCO e sul punto le doglianze del Procuratore appellante devono ritenersi fondate. Ci si riferisce, in particolare, alla rinuncia ai crediti verso la società partecipata (euro 652.519,59) e all'accollo della quota parte di mutuo contratto

dalla TRASCO con la Cassa Depositi e Prestiti (euro 177.828,28) per un totale complessivo di **euro 830.347,87**.

Come correttamente precisa il Requirente, il danno erariale per il quale si è agito è la risultante di una gestione dissennata della società la quale, in dispregio di ogni regola di sana amministrazione, ha assunto spese di personale incompatibili con le proprie evidenze economiche ed ha piegato la propria organizzazione al perseguimento di fini estranei allo scopo sociale.

L'analisi dei flussi finanziari è servita a dimostrare come le perdite di gestione si siano risolte in un danno per le casse comunali e come siano divenute pregiudizio per l'ente locale intervenuto a sostegno della società.

La vicenda ha visto infatti un Comune che pagava al proprio prestatore di servizi non soltanto il corrispettivo previsto nei contratti di appalto, ma forniva altresì allo stesso ulteriori provviste finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto, anticipazioni e accollo di mutui per l'acquisto dei beni strumentali alla prestazione dei servizi stessi.

In tal modo il disavanzo economico della società si è trasformato in pregiudizio finanziario per il Comune a seguito del trasferimento indebito di tali risorse aggiuntive.

Erra pertanto il primo giudice quando sostiene che sia sfornito di prova il pregiudizio economico derivante dal trasferimento finanziario.

Ed infatti la consulenza tecnica disposta dalla Procura e gli allegati di cui è corredata forniscono adeguati riscontri ai passaggi di risorse e confermano la loro illegittimità, dal momento che con i citati indebiti contributi si è sostanzialmente trasferito dalla società al comune medesimo il costo per l'acquisto degli automezzi con i quali sono stati resi i servizi di trasporto scolastico e di raccolta RSU.

Con riferimento alla prima posta di danno, concernente i flussi finanziari c.d. a fondo

perduto per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto scolastico, erra la sentenza appellata allorchè sostiene che, in considerazione di una presunta mancanza di certezza circa il soggetto su cui gravasse l'onere dell'acquisto degli automezzi, non vi sarebbe prova né del danno né dell'illegittimità dello stesso trasferimento di risorse.

Al riguardo si deve osservare, in ciò condividendo le osservazioni del Procuratore appellante, che già dalla sentenza impugnata emerge come non vi fosse in contratto un onere di sostituzione di beni strumentali a carico del Comune, cui competeva soltanto di pagare il corrispettivo del servizio reso dalla società. Su quest'ultima invece gravava sia l'onere di assicurare il servizio "*con mezzi propri*" (art. 1 del contratto) sia quello di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi stessi (art. 5 del contratto).

Non trova allora giustificazione alcuna l'accollo effettuato dal Comune di un tale onere finanziario, che in buona sostanza ha comportato il pagamento, oltre che del corrispettivo del servizio, anche dei mezzi per fornirlo.

Quanto avvenuto, oltre ad essere contrario alle regole della logica e del buon senso - trovando la propria motivazione solo nelle ragioni di carattere politico-occupazionale che sottostavano all'operazione e che richiedevano il finanziamento da parte del Comune di oneri economicamente insostenibili - si pone in contrasto con i principi comunitari in materia di aiuti di Stato che vietano, da parte degli Stati membri, ogni tipo di aiuto ai soggetti economici in grado di alterare la concorrenza.

La contabilizzazione di detti trasferimenti come liberalità da parte del Comune ha consentito di celare le reali proporzioni del deficit societario, ma nel momento in cui il Comune ha iniziato a contabilizzare i trasferimenti in discorso per ciò che esclusivamente avrebbero potuto essere, e cioè prestiti del Comune alla società, è emersa tutta la gravità della situazione con la necessità di un intervento al ripiano delle

perdite, effettuato sotto forma di rinuncia ai crediti da parte dell'ente locale quale socio di maggioranza, e la situazione deficitaria della società ha costituito una delle cause più rilevanti della successiva dichiarazione di dissesto.

Con riferimento all'ulteriore posta di danno costituita dall'accollo delle rate di mutuo, erronea appare la motivazione della sentenza laddove ha ritenuto che la società abbia rimborsato al Comune le rate del mutuo da questi corrisposte nel 2002. Contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, e ribadito dai resistenti nelle proprie memorie, le reversali prodotte dai convenuti e con cui si attesta il rimborso di alcune rate da parte della società TRASCO al Comune non coprono interamente il danno e sono già state contabilizzate da parte della Procura nella stesura dell'atto di citazione, di tal che le somme per le quali è causa, pari ad euro 177.828,28, attengono ai soli finanziamenti non restituiti e che sono rimasti a carico del Comune.

9. Quanto ai comportamenti illeciti, erra il giudicante quando, pur avendo ammesso la sussistenza delle perdite di gestione, ritiene carente il riscontro probatorio offerto dalla Procura per fondare un' ipotesi di responsabilità dei convenuti.

Posto che il giudice di prime cure ha mostrato di aver perfettamente inteso quale fosse la tesi accusatoria del requirente, basata sulla considerazione che "tutta la vicenda abbia seguito un filo logico sequenziale assolutamente preordinato, privo di ogni volontà di perseguire i dichiarati fini istituzionali e di piegare lo strumento societario al conseguimento di altre finalità, come quella dell'occupazione illegittima dei lavoratori socialmente utili" è inevitabile che le responsabilità siano consequenziali a tale fine preordinato e perseguito dagli appellati anche a costo di porre in essere scelte gestionali incongrue e deficitarie.

Il Collegio ritiene pertanto che la prospettazione accusatoria della Procura abbia fornito idonei elementi di prova anche in ordine alla palese sprovvedutezza del

comportamento degli amministratori e degli organi della società odierni appellati, e che sia pertanto idonea a fondare la conseguente azione di responsabilità.

Non altrettanto deve dirsi, invece, per i signori Tonino D, Gianpiero M e Roberto B.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla lettura delle argomentazioni difensive deve infatti convenirsi che costoro, quali componenti del Collegio dei revisori del Comune di Pontinia, non si sono mai sottratti alla funzione di collaborazione con il Consiglio comunale per la verifica sulla partecipata, come si evince dai verbali del Collegio dei revisori depositati, che coprono un arco temporale dal dicembre 2000 al 16 ottobre 2003. Peraltro ai medesimi, insediatisi soltanto il 19.10.2000, nulla può essere contestato relativamente alle motivazioni di legittimità, di opportunità politica ed economica sottese in ordine alla costituzione della società, avvenuta con deliberazione n. 66 del 12.09.1997. Ed essendo rimasti in carica sino all'ottobre 2003, neppure possono addebitarsi le conseguenze dannose derivanti dalla successiva attività degli organi del Comune di Pontinia che disposero il ripianamento finanziario delle perdite della TRASCO.

Nei loro confronti, pertanto, deve confermarsi l'assoluzione già pronunciata dai primi giudici.

L'appello del Procuratore Regionale merita pertanto di essere accolto nei limiti di cui in motivazione, e la sentenza di primo grado va in conseguenza parzialmente riformata.

In ragione di ciò i signori Pompilio G, Paolo Amedeo G, Eligio T, Antonio P, Patrizia S, Ernesto B, Massimo Vincenzo M, F Giovanni, D Luigino e F Massimo vanno condannati al risarcimento, in favore del Comune di Pontinia, della somma di **euro 830.347,87** con le seguenti ripartizioni: il 50% del danno ai signori F Giovanni e T Eligio, rispettivamente Assessore e Sindaco del Comune, per un totale ciascuno di

euro 207.587,00. Il 30% del danno agli organi societari G Pompilio e G Paolo, per un totale di euro 124.552,00 ciascuno. Il restante 20% diviso fra gli altri membri della giunta comunale (Antonio P, Patrizia S, Ernesto B, Massimo Vincenzo M, D Luigino e F Massimo) in parti uguali, per un totale ciascuno di euro 27.678,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando in ordine all'appello in epigrafe, in parziale riforma della sentenza appellata:

- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello proposto dal Procuratore regionale per il Lazio avverso la sentenza n. 108/2008 della Sezione giurisdizionale per la Corte dei conti per il Lazio, depositata il 23.01.2008 e, per l'effetto:

- ASSOLVE dalla domanda attrice i signori TONINO D, GIANPIERO M e ROBERTO B;

- CONDANNA i signori Pompilio G, Paolo Amedeo G, Eligio T, Antonio P, Patrizia S, Ernesto B, Massimo Vincenzo M, F Giovanni, D Luigino e F Massimo al risarcimento, in favore del Comune di Pontinia, della somma di **euro 830.347,87** con le seguenti ripartizioni: il 50% del danno ai signori F Giovanni e T Eligio, Assessore e Sindaco del Comune, per un totale ciascuno di euro 207.587,00. Il 30% del danno agli organi societari G Pompilio e G Paolo Amedeo, per un totale di euro 124.552,00 ciascuno. Il restante 20% diviso fra gli altri membri della giunta comunale (Antonio P, Patrizia S, Ernesto B, Massimo Vincenzo M, D Luigino e F Massimo) in parti uguali, per un totale ciascuno di euro 27.678,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

- CONDANNA i predetti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.141,10 (quattromilacentotrentuno/10)

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2010.

L'ESTENSORE

f.to Rita LORETO

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni PISCITELLI

Depositato in segreteria il21/09/2011

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi